

Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 2-4536

Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 - Attivita' di tracciamento gratuita in ambito scolastico e attivita' di tracciamento gratuita a carico del SSR a seguito della cessazione della misura di quarantena e isolamento.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Visti:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare, l'articolo 1, comma 418, che dispone che “I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”;

il Decreto-legge del 22 aprile 2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87;

il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 e, in particolare l'articolo 5 recante “Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi”, che dispone che “Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce d'intesa con il Ministro della Salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lett. d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti”;

il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening» e, in particolare, l'art. 4 “Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi” e l'art. 5 “Durata delle certificazioni verdi COVID-19”;

il Decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del Decreto-legge 22 aprile

2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo sino al 31/12/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Preso atto, che, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 52/2021, -come modificato e integrato dal D.L. 127/2021- nonché alla luce delle disposizioni di cui all'Allegato b) al D.P.C.M. 12 ottobre 2021 la certificazione Green Pass (DGC) viene rilasciata dopo il quindicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose vaccinale e ha una durata pari all'intervallo previsto fino alla somministrazione della seconda dose.

Preso atto altresì che l'offerta della somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato è garantita sull'intero territorio nazionale in forza dei Protocolli stipulati ai sensi del D.L. 105 del 23 luglio 2021:

- da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle prestazioni eseguite a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;
- nonché dalle Strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il SSR e autorizzate dalle Regioni all'esecuzione.

Visti:

il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 "*Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria*";

l'art. 5 del Decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", che prevede che, al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui all'articolo 4, sia assicurata l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'art. 5 del D.L. 105/2021 conv. in L. 126/2021;

il citato art. 5 del D.L. 1/2022, che prevede che i mancati introiti saranno rimborsati alle farmacie o alle sopra citate strutture sanitarie mediante le risorse che il Commissario straordinario provvederà a trasferire alle Regioni sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.

Richiamate le seguenti Circolari del Ministero della Salute:

- n. 35324 del 30.10.2020 del Ministero della Salute ad oggetto "Trasmissione documento test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica";
- n. 5616, del 15 febbraio 2021 "Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2;
- n. 36254, del 11 Agosto 2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena ed isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS COV 2 in Italia ed

in particolare della variante Delta lignaggio b.1.617.2”;

- n. 60136, del 30 dicembre 2021 “*Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron*” che, considerate l’evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale e internazionale della nuova variante Omicron 1 2 3 4, fornisce gli aggiornamenti sulle misure di quarantena – in caso di contatti con soggetti confermati positivi al Covid 19 - e d’isolamento – in caso di soggetti contagiati - ovvero durata, termine e modalità, articolati in base alle categorie cui le misure stesse devono essere applicate;
- n. 1782, del 08 gennaio 2022 “*Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative*”.

Preso atto del quadro epidemiologico sul territorio regionale, alla luce delle ultime rilevazioni del DIRMEI, caratterizzato da rilevante incremento dell’incidenza dei contagi con superamento delle soglie di capacità di *tracing* dei contatti e *testing* secondo criteri internazionali e nazionali, si ritiene necessario rendere gratuita l’esecuzione dei test antigenici rapidi alle persone sottoposte alla misura della quarantena e isolamento a seguito della cessazione della stessa, oltre che presso le strutture del SSR, anche presso farmacie o centri privati a ciò abilitati.

Ritenuto, a tal fine, opportuno:

- dare atto che, anche in conformità alle previsioni di cui al D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 ed al fine di garantire l’attività di tracciamento dei contagi nell’ambito della popolazione scolastica, sia assicurata agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, sulla base di idonea prescrizione medica dematerializzata rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie autorizzate/accreditate con il SSR per lo svolgimento di tale attività, aderenti al protocollo d’intesa di cui all’art. 5 del D.L. 105/2021 convertito in L. 126/2021;
- dare atto che la relativa spesa trova copertura sul Fondo Sanitario Indistinto 2022 e nelle risorse disponibili ai sensi del D.L. 1/2022, che saranno a tal fine trasferite alla Regione dal Commissario straordinario;
- dare atto, altresì, che al fine di garantire l’attività di tracciamento dei contagi sia assicurata l’esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 negli studenti della scuola primaria presso hub dell’ASL, o sulla base di idonea prescrizione medica dematerializzata rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta presso le farmacie o le strutture sanitarie accreditate con il SSR;
- disporre che, sino al 28 febbraio 2022, sia garantita l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 anche agli assistiti del SSR del Piemonte sottoposti alla misura della quarantena o isolamento;
- prevedere che a, tal fine, i soggetti interessati, in luogo della prescrizione da parte del MMG e del PLS, forniscano quanto segue: autodichiarazione del proprio status contumaciale (isolamento o quarantena); sms dotato di codice identificativo indicante la fine del periodo di quarantena o isolamento;
- di prevedere che le attività di cui al punto precedente possano essere effettuate, oltre che presso le strutture del SSR, anche presso le farmacie e le strutture sanitarie private autorizzate/accreditate con il SSR; e il test potrà essere eseguito soltanto in presenza di tali dati; l’operatore dovrà caricare l’esito del test sulla piattaforma regionale e rilasciare all’assistito il relativo esito;
- di disporre che la predetta esecuzione gratuita è garantita nel limite massimo di due test a persona in uscita contumaciale, secondo le seguenti modalità:

a) per i soggetti che sono risultati positivi dopo aver ricevuto la terza dose o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario o che sono guariti da meno di 120 giorni, il periodo di isolamento termina previo test negativo, qualora risultino asintomatici da almeno 3 giorni o, nel caso in cui siano sempre stati asintomatici, dopo sette giorni dal primo tampone positivo e, qualora il tampone di guarigione risultasse nuovamente positivo, il soggetto potrà sottoporsi a nuovo tampone dopo ulteriori 7 gg.

b) per i soggetti non vaccinati e per coloro che non hanno ancora ricevuto la seconda dose o che hanno concluso da più di 120 giorni il ciclo primario (con monodose/doppia dose) o che sono guariti da più di 120 giorni, il periodo di isolamento termina previo test negativo dopo dieci giorni dall'inizio dei sintomi, qualora risultino asintomatici da almeno 3 giorni o, nel caso in cui siano sempre stati asintomatici, dopo 10 giorni dal primo tampone positivo e, qualora il test di guarigione risultasse nuovamente positivo, il soggetto potrà sottoporsi a nuovo tampone dopo ulteriori 7 gg.

- che alle farmacie e alle strutture autorizzate/accreditate venga riconosciuta la remunerazione massima di 15 euro, oneri fiscali inclusi, per ogni test effettuato a carico del SSR, in analogia a quanto previsto dal Protocollo d'intesa nazionale del 6 agosto 2021;

- che alla spesa connessa a tale attività svolta dalle farmacie e dalle strutture autorizzate/accreditate - stimata in euro 4,5 milioni per il periodo sino al 28 febbraio 2022, a fronte di un numero previsto di circa 200.000 test al mese - si faccia fronte mediante le risorse che saranno attinte dal Fondo indistinto per l'anno 2022.

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di dare atto che, anche in conformità alle previsioni di cui al D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 ed al fine di garantire l'attività di tracciamento dei contagi nell'ambito della popolazione scolastica, sia assicurata agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARSCoV-2, sulla base di idonea prescrizione medica dematerializzata rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie autorizzate/accreditate con il SSR per lo svolgimento di tale attività, aderenti al protocollo d'intesa di cui all'art. 5 del D.L. 105/2021 convertito in L. 126/2021;

- di dare atto che la relativa spesa trova copertura sul Fondo Sanitario Indistinto 2022 e nelle risorse disponibili ai sensi del D.L. 1/2022, che saranno a tal fine trasferite alla Regione dal Commissario straordinario;

- di dare atto, altresì, che al fine di garantire l'attività di tracciamento dei contagi sia assicurata l'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARSCoV-2 negli studenti della scuola primaria presso hub dell'ASL, o sulla base di idonea prescrizione medica dematerializzata rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta presso le farmacie o le strutture sanitarie accreditate con il SSR;

- di disporre che, sino al 28 febbraio 2022, sia garantita l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARSCoV-2 anche agli assistiti del SSR del Piemonte sottoposti alla misura della quarantena o isolamento nel rispetto delle normative vigenti;

- di prevedere che a, tal fine, i soggetti interessati, in luogo della prescrizione da parte del MMG e del PLS, forniscano quanto segue: autodichiarazione del proprio status contumaciale (isolamento o quarantena); sms dotato di codice identificativo indicante la fine del periodo di quarantena o isolamento;
- di prevedere che le attività di cui al punto precedente possano essere effettuate, oltre che presso le strutture del SSR, anche presso le farmacie e le strutture sanitarie private autorizzate/accreditate con il SSR; e il test potrà essere eseguito soltanto in presenza di tali dati; l'operatore dovrà caricare l'esito del test sulla piattaforma regionale e rilasciare all'assistito il relativo esito;
- di disporre che la predetta esecuzione gratuita è garantita nel limite massimo di due test a persona in uscita contumaciale.
- di stabilire che alle farmacie e alle strutture autorizzate/accreditate venga riconosciuta la remunerazione massima di 15 euro, oneri fiscali inclusi, per ogni test effettuato a carico del SSR, in analogia a quanto previsto dal Protocollo d'intesa nazionale del 6 agosto 2021;
- di dare atto che alla spesa connessa a tale attività svolta dalle farmacie e dalle strutture autorizzate/accreditate - stimata in euro 4,5 milioni per il periodo sino al 28 febbraio 2022, a fronte di un numero previsto di circa 200.000 test al mese - si faccia fronte mediante le risorse che saranno attinte dal Fondo indistinto per l'anno 2022;
- di demandare ai singoli dirigenti regionali competenti l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)